

N. 00070/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00077/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Zucchiatti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Via dei Combattenti, 4/A;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova, 9, è domiciliata;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 114/A12/2014/Imm. reso dal Questore di Bolzano in data 11/11/2014 e notificato all'interessata in data 13.1.2015, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -
Questura di Bolzano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 la
dott.ssa Alda Dellantonio e udito per la ricorrente il difensore S.
Zucchiatti;

Ritenuto, sulla base di una delibazione sommaria delle questioni
versate in giudizio, propria della presente fase cautelare, che le
esigenze cautelari della ricorrente siano apprezzabili, in particolare
con riguardo alla censura di violazione di legge e eccesso di potere in
ordine alla quantificazione dei mezzi di sussistenza, da vagliare
attentamente in sede di cognizione piena ed esauriente;

Ritenuto sussistere il pericolo di danno grave e irreparabile
soprattutto in riferimento alla perdita dell'assistenza sanitaria, sicché
si impone l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta,

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare compensate tra le parti
le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione
autonoma di Bolzano accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto
sospende il provvedimento impugnato; fissa per la trattazione di
merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 novembre 2015.

Sono compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS- -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Terenzio Del Gaudio, Presidente

Margit Falk Ebner, Consigliere

Peter Michaeler, Consigliere

Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)